

Controversia doganale all'addio

Sarà superato l'istituto (poco utilizzato). Ridefinita la competenza territoriale degli uffici

**Tra le altre novità:
il divieto di
applicazione delle
sanzioni nel caso in
cui sia l'operatore a
chiedere la
revisione della
dichiarazione
doganale**

Pagina a cura
DI SARA ARMELLA
E TATIANA SALVI

L'obbligo di redigere un processo verbale e di assicurare un effettivo diritto al contraddittorio agli operatori porta anche al superamento della controversia doganale, un istituto ormai scarsamente utilizzato, che si esauriva in un vero e proprio procedimento di ricorso amministrativo. È questa un'ulteriore novità contenuta nello schema di decreto delegato di riforma della legge doganale, approvato dal Consiglio dei ministri in attuazione della riforma fiscale e ora all'esame delle Commissioni parlamentari. Le statistiche eseguite circa l'impiego concreto dell'istituto segnalano che, negli ultimi tre anni, l'opzione per l'istituto facoltativo delle controversie è stato adottato tra le 10 e 20 volte in un anno e in tutto il territorio nazionale.

Nessuna sanzione in caso di revisione di parte. Molto importante, inoltre, è la tutela della compliance doganale.

La riforma esclude che possano essere irrogate sanzioni amministrative in seguito alla richiesta di revisione di parte delle bollette doganali presentate (art. 96).

Gli operatori doganali che presentano una domanda di revisione su istanza di parte, pertanto, non possono essere colpiti da una sanzione doganale.

Obiettivo della norma è incentivare gli operatori a verificare ex post le dichiarazioni doganali presentate, in un'ottica di continua collaborazione con le Auto-

rità doganali.

Luogo dei controlli e competenza dell'ufficio. La riforma doganale ridefinisce anche la competenza territoriale degli uffici dell'Agenzia delle dogane, in materia di controlli e verifiche.

Superando la normativa attualmente in vigore (art. 9, dl 16/2012, convertito in legge 44/2012, che modificava l'art. 11, dlgs 374/1990), la riforma abbandona l'impostazione secondo cui, in caso di controlli con verifiche presso la sede dell'operatore, è competente la Dogana nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa (art. 42).

Secondo lo schema di decreto, infatti, competente a operare una revisione la dichiarazione doganale è soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle dogane presso il quale è stata registrata la dichiarazione di importazione che coincide con l'Ufficio titolare della potestà impositiva.

Una modifica che segue, in realtà, la direzione già intrapresa dal Codice doganale dell'Unione europea e confermata anche dal prevalente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Cass., sez. V, 11 luglio 2019, n. 18595; Cass., sez. V, 20 febbraio 2019, n. 7975). La normativa unionale prevede, infatti, che l'accertamento "a posteriori" sia eseguito dall'Autorità doganale competente per territorio, ossia quella situata nel luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale, con la presentazione della dichiarazione di importazione (artt. 101 e 87 Cdu). La legittimazione all'azione di accertamento, pertanto, si radica in base al luogo in cui è venuta a esistenza l'obbligazione doganale, ossia il luogo in cui si è realizzata l'immissione in libera pratica della merce non unionale.

Si tratta, anche in questo caso, di una novità di grande rilievo che contribuisce a garantire maggiore certezza agli operatori e

coerenza sistematica all'attività di accertamento.

Ottimizzazione e rafforzamento dello Sportello unico. Molto importante è l'estensione dello Sportello unico doganale e dei controlli (Sudoco) a tutte le dogane. Grazie alla totale digitalizzazione dei documenti di accompagnamento della merce e la previsione di un'interfaccia unica con tutte le autorità coinvolte nei controlli doganali, tale sistema realizzerà una piena integrazione delle verifiche alla frontiera, evitando i colli di bottiglia che vengono a crearsi a causa della convergenza di più supervisor sui prodotti. Per effettuare un'operazione di import-export, infatti, oggi gli operatori devono presentare fino a 68 istanze a 18 amministrazioni diverse, trasmettendo informazioni, spesso identiche e ripetitive, per ottenere autorizzazioni o licenze. Lo Sportello unico, attualmente presente in via sperimentale soltanto a La Spezia, Livorno e Ravenna, ruota intorno al principio di trasmettere tutti i dati a un'unica interfaccia pubblica (single window), riducendo sensibilmente gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento.


La tutela degli operatori economici è assicurata, in questo caso, dalla telematizzazione delle procedure e degli istituti doganali che, in tal modo, possono migliorare i servizi dedicati alle aziende.

La trasmissione di dati e informazioni attraverso un'unica interfaccia pubblica riduce, infatti gli adempimenti delle imprese e le tempistiche di sdoganamento.

Riforma in dirittura d'arrivo. Nel corso degli Stati generali dell'Agenzia delle dogane del 27 giugno scorso, il direttore Roberto Alesse ha annunciato che i lavori sulla riforma doganale stanno per essere ultimati. Si attende, pertanto, la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della riforma.

© Riproduzione riservata

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1601 - T.1748



Cosa cambia

DS6901

DS6901

Abrogata la controversia doganale	Superamento dell'istituto della controversia doganale
Nessuna sanzione in caso di revisione di parte	Divieto di applicare sanzioni amministrative nei confronti degli operatori che richiedono spontaneamente la revisione delle dichiarazioni doganali
Ridefinizione della competenza territoriale	Modifica della competenza territoriale degli Uffici dell'Agenzia delle dogane per migliorare l'efficienza e la certezza nelle procedure di accertamento
Potenziamento del Sudoco	Estensione dello Sportello unico doganale dei controlli (Sudoco) a tutte le Dogane per ridurre gli adempimenti e le tempistiche di sdoganamento attraverso un'unica interfaccia